

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA N. 1479

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

Oggetto - Comma 2, dell'articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”: che cosa è stato fatto per garantire le pari opportunità per le persone disabili?

Premesso che:

- il 1° marzo 2019 è entrata in vigore in Piemonte la Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, “*Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità*”. La norma trasferisce nel contesto regionale i principi essenziali in materia, stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata in Italia da una legge del 2009);
- gli obiettivi principali della succitata legge regionale, risultano essere:
 - *promuovere azioni, politiche e strategie comunicative sempre più inclusive e attente allo sviluppo delle capacità e opportunità delle persone con disabilità;*
 - *sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità;*
 - *realizzare azioni per eliminare le barriere fisiche, sensoriali e culturali;*
 - *disciplinare gli interventi regionali e favorire il coordinamento con gli enti pubblici e le associazioni di settore.*

Atteso che:

- la normativa della Regione Piemonte, nel settore dei “Trasporti”, interviene, tra l'altro, in materia:
 - al comma 2, dell'art. 2, della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*”, disponendo che “*tutte le reti ed i servizi in Piemonte devono essere progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale idoneo*”;

- al comma 1 bis, dell'art. 3, sempre della succitata Legge Regionale n. 1/2000, richiamando la specifica previsione volta a garantire l'assicurazione delle specifiche necessità di trasporto delle persone con disabilità, in relazione al principio di "sufficienza" quantitativa e qualitativa dei servizi minimi;
- l'articolo 3 della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019 *"Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"*, in ambito di trasporti e mobilità, prevede quanto segue: *"La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonché con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"*.

Rilevato che:

- la Giunta Regionale, con propria deliberazione del 20 dicembre 2018, n. 13-8166, ha approvato il documento relativo agli elementi minimi per la fruizione e l'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale a favore dei passeggeri con disabilità in Piemonte;
- la Giunta Regionale ha in essere specifici Protocolli d'Intesa sottoscritti tra Regione Piemonte, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e le Associazioni dei Disabili, finalizzati a sviluppare le iniziative più idonee a garantire alle persone con disabilità l'accesso ai servizi e alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale.

Tenuto conto che:

- l'articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, *"Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"*, dispone che la Regione adotti, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), misure volte a: *"favorire la mobilità individuale assicurando l'autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali"*;
- la Regione, in relazione ai disposti del comma 2, dell'articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, è tenuta, in particolare:
 - a) a monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;
 - b) ad orientare le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;

- c) a monitorare la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;*
- d) a promuovere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderli accessibili e fruibili al minor costo;*
- e) a favorire, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità sui mezzi.*

Considerato che:

- a fronte degli obiettivi definiti dalla Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*, e soprattutto stante i compiti assegnati alla Regione dal comma 2, dell’articolo 7 della succitata Legge Regionale, si ritiene utile comprendere lo stato di attuazione delle azioni ivi previste;

INTERPELLA

la Giunta Regionale

- 1) per conoscere, nel dettaglio, quali azioni siano state attivate e quali risultati siano stati raggiunti in Piemonte, in relazione ai disposti del comma 2, dell’articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019 *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*, a far data dall’annualità 2020, in ordine:
 - a) al monitoraggio dell'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico, di cui alla D.G.R. 20 dicembre 2018, n. 13-8166;
 - b) all’orientamento delle azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, volte al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;
 - c) al monitoraggio della realizzazione del “piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche” da parte degli enti locali;
 - d) alla promozione, allo sviluppo, alla produzione ed alla distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderli accessibili e fruibili al minor costo;

e) alla formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico locale sui temi della disabilità;

2) per sapere se siano stati attivati gli interventi di progettazione universale di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019;

3) se ritenga soddisfacenti gli obiettivi raggiunti in questi anni in Regione Piemonte, in relazione ai disposti del comma 2, dell'articolo 7 (Trasporti e mobilità personale) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità".